



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

MANFREDONIA

Piazza Marconi nr. 27 – 71043 - Manfredonia – Tel.0884/583871 - Fax 0884/587388

E-mail: cpmanfredonia@mit.gov.it – Pec: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia

ORDINANZA N°49/2022

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:

- VISTO** l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- VISTI** gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTA** la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 39208 del 15.12.2022 e 39929 del 21.12.2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;
- ESPERITA** la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Barletta e Manfredonia, sono stati esaminati i dati relativi:
- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dal Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Barletta e Manfredonia;
- VISTO** il Decreto n. 70 del 26.11.2018 della Capitaneria di Porto di Barletta con il quale è stato approvato lo Statuto del Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Barletta e Manfredonia;
- VISTA** la l'Ordinanza n. 76 del 22.11.2018 della Capitaneria di Porto di Barletta con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di Barletta e Manfredonia, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e di sistema portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;

c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTO il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;

ACCERTATO che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Barletta e Manfredonia di cui alla Ordinanza n. 45/2018 del 31 dicembre 2018 devono essere aggiornate.

O R D I N A

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2023 per le prestazioni rese per dal Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Barletta e Manfredonia, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di Manfredonia, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	79,50
501	1.500	178,50
1.501	2.500	302,00
2.501	5.000	364,00
5.001	7.000	433,50
7.001	9.000	506,00
9.001	12.000	566,50
12.001	16.000	647,00
16.001	20.000	729,00
20.001	23.000	789,00
23.001	25.000	858,5

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 266,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Manfredonia alle navi traghetto ro-ro merci, passeggeri e miste impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	40,50
501	1.500	91,00
1.501	2.500	154,00
2.501	5.000	186,00
5.001	7.000	221,00

7.001	9.000	257,50
9.001	12.000	289,00
12.001	16.000	330,00
16.001	20.000	372,00
20.001	23.000	402,00
23.001	25.000	438,00

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 136,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI-MONOCARENA e CATAMARANI € 50,50

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% delle tariffe di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Articolo 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o di Sistema Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'Art.1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore
- prestazioni per ormeggio di navi in arrivo affiancate ad altre navi in porto.

Per la messa in opera di ogni scalandrone è preso un compenso di € 21,50.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 12. il Santo Patrono di Manfredonia;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Per le operazioni di ormeggio già avviate che siano rinviate o annullate, agli ormeggiatori è dovuto un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 con le relative maggiorazioni previste dal precedente Art. 5.

La prestazione di ormeggio si intende avviata quando l'ormeggiatore si sia recato sottobordo o, nei casi di trasferimento dal porto di Barletta a quello di Manfredonia e viceversa, quando l'ormeggiatore abbia iniziato il viaggio per il trasferimento.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'Art.5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato

quanto previsto dal D. Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

Alle tariffe di cui all'Art. 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla CONFITARMA, dalla FEDARLINEA e dell'ANGOPI. Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente del Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'ANGOPI, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 10

L'Ordinanza n. 45/2018 del 31 dicembre 2018 è abrogata.

Articolo 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Manfredonia, lì 30/12/2022

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio CILENTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
Firmato Digitalmente da Antonio CILENTO in nome e per conto della
ANTONIO CILENTO

In Data/On Date:
venerdì 30 dicembre 2022 16:48:16



TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 30° approdi nel trimestre di calendario	19%	dal 31° in poi nel trimestre	22%
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	19%	dal 21° in poi nel trimestre	22%
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 10 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 11° approdo in poi nel trimestre di calendario	19%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	19%	dal 21° in poi nel trimestre	22%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	19%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.